

Audizione della CISAL

Il provvedimento appare nel complesso condivisibile, essendo ispirato alla logica di adottare misure che consentano una più certa e rapida attuazione degli interventi previsti dal PNRR, con rafforzamento della capacità operativa delle varie amministrazioni coinvolte, da attuarsi anche attraverso politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale, non trascurando gli aspetti legati ad un rafforzamento del monitoraggio e delle forme tese alla verifica della regolarità delle certificazioni.

Il testo in alcune parti attua, in altre novella quanto già predisposto dai decreti legge nn. 152/2021 (legge 133) 36 (legge 79) e 115 (legge 142) del 2022 e nelle leggi di bilancio 2022 (234/2021) e 2023 (legge 197/2022).

In relazione alla prevista **soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, si prende atto che le relative **funzioni** di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla **Cabina di regia** per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Al riguardo la CISAL ritiene che il coinvolgimento di tutti i soggetti facenti già parte del Tavolo permanente, ed in particolare delle parti sociali, debba continuare ad essere un fattore imprescindibile per la concreta attuazione del PNRR. Alla luce di ciò si manifesta il convincimento che la **formula di partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti dagli interventi del PNRR garantita dal Tavolo permanente debba essere mantenuta e anzi rafforzata**; si auspica che il trasferimento delle funzioni del Tavolo alla Cabina di Regia si muova esattamente in tale direzione e si confida nel fatto che la Cabina di regia sappia pertanto incrementare i momenti di coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni costituenti il Tavolo permanente.

Secondo l'Ufficio legislativo del Senato, nel **secondo semestre 2022**, a cura dei ministeri competenti, dovevano essere previsti **55 interventi**, di cui **23 interventi** inerenti a **23 Riforme** e **32 interventi** relativi a **26 Investimenti**, così di seguito ripartiti in merito alle unità di missione, con traguardi e obiettivi:

- 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 15 - 9
- 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 8 - 2
- 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile 5 - 1
- 4 Istruzione e ricerca 3 - 2
- 5 Inclusione e coesione 6 - 2
- 6 Salute 2 - 0

Già nell'incontro a Palazzo Chigi, con il ministro Fitto, del 16 novembre 2022, abbiamo manifestato come Cisal in un documento alcune urgenze e necessità per macro-settori, a livello generale, che qui riportiamo in sintesi.

1. Sulla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, risulta necessario adottare
 - la riforma per garantire la mobilità del personale, ridurre gli impedimenti e favorire la carriera interdipartimentale in tutti i suoi settori, incluso quello scolastico
 - i decreti delegati per la semplificazione normativa e amministrativa (appalti, concessioni, ambiente, edilizia, investimenti sud, corruzione)
 - la riforma degli organismi di valutazione indipendenti
 - l'assunzione e la valorizzazione del personale
 - del Polo strategico nazionale e dell'Ufficio per la trasformazione digitale

2. SULLA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO, SANITA' E POLITICHE SOCIALI, risulta necessario adottare

- Il piano di transizione 4.0
- Il disegno di legge annuale sulla concorrenza e sul mercato
- Il piano per la politica di investimenti legati ai contratti di sviluppo
- Interventi contro la povertà educativa a sud con il sostegno al terzo settore
- La definizione di un modello organizzativo di assistenza sanitaria territoriale
- L'accelerazione del processo di autonomia del personale con disabilità

3. SUL LAVORO E OCCUPAZIONE, per incrementare il lavoro femminile, lottare con la disparità di genere e incrementare il livello occupazionale dei giovani eliminando le divergenze tra le aree del Paese, bisogna adottare

- Il programma nazionale di governance e occupabilità e piano nazionale per le nuove competenze
- Piano nazionale per i centri per l'impiego
- Il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e gli Osservatori regionali per il lavoro
- Una piena sinergia tra il mondo della formazione e delle imprese
- La riforma delle politiche attive e passive
- La riforma delle pensioni con una finestra a 63 anni di anzianità senza penalizzazioni e il riscatto gratuito contributivo degli anni di formazione, lo sgravio contributivo per favorire la maternità

4. SUL FISCO, risulta necessario adottare

- La riforma delle aliquote IRPEF e degli sgravi alle imprese
- La semplificazione e razionalizzazione della struttura del prelievo
- La riduzione del carico fiscale

Ritornando al documento odierno, certamente apprezzabili risultano le misure tese a fornire maggiore supporto agli Enti locali, in particolare ai piccoli comuni, per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, mentre per la Scuola, alla luce delle interlocuzioni vigenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Commissione europea riteniamo necessario evidenziare la necessità di emendamenti specifici sulla MISSIONE 4, Capitolato 1, riguardanti la gestione della fase transitoria del reclutamento e di mobilità del personale docente, degli organici e della formazione.

- **Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico**

I principali obiettivi consistono nella riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe, a vantaggio della qualità dell'insegnamento; nel superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico tradizionale; e nella modifica dei parametri che determinano la struttura della rete scolastica, consentendo maggiore flessibilità e adattamento alle esigenze dei diversi territori.

Si è intervenuti sulla riduzione del numero di alunni per classe per mezzo della legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 344-347 della legge n. 234 del 2021). È stato poi adottato il DM n. 220 dell'8 agosto 2022. L'altra parte della riforma, concernente il dimensionamento della rete scolastica, è stata definita con la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 557 della legge n. 197 del 2022).

MODIFICA (Emendamenti 1, 2, 3, 4)

1. INTRODUZIONE ORGANICO AGGIUNTIVO PNRR 20 mila unità personale docente (15 mila secondaria di 1 e 2 grado, 5 mila per infanzia e primaria + 20 mila ata)
2. DEROGA NUMERO ALUNNI PER CLASSE
3. DEROGA AL DIMENSIONAMENTO RETE PER PICCOLE ISOLE E COMUNI MONTANI
4. COMPOSIZIONE CLASSI CON 20 ALUNNI

- **Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti**

I principali obiettivi consistono nell'attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso: i) un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti; ii) l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; iii) la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); iv) una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. Una volta approvata la riforma, è previsto il reclutamento, attraverso il nuovo sistema, di 70.000 docenti entro il 2024.

Si è intervenuti nel Decreto Legge n. 73/2021 (legge 106/2021) con la limitazione della mobilità e con il Decreto Legge n. 36/2022 (legge 79/2022) con la previsione di una fase transitoria di reclutamento del personale docente e una nuova formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti.

MODIFICA (introduzione Emendamenti 5/6, 7/8, 9, 10, 11, 12)

5/6 Semplificazione RECLUTAMENTO della FASE TRANSITORIA con estensione del DOPPIO CANALE di reclutamento alle attuali GPS (graduatorie per le supplenze)

7/8 deroghe VINCOLI MOBILITA'

9 rideterminazione dei posti in DEROGA IN ORGANICO DI DIRITTO SU SOSTEGNO

10 validità GRADUATORIE CONCORSO ORDINARIO e estensione GRADUATORIE CONCORSO STRAORDINARIO

11 riconoscimento TITOLI ACCADEMICI conseguiti all'Estero

12 conferma nei RUOLI CONTRATTI CON RISERVA

- **Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento** (Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; **Investimento 1.2: Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**; Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole; **Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado**)

MODIFICA (Emendamenti 13, 14, 15)

13 ESTENSIONE OBBLIGO SCOLASTICO DAL 3 ANNO AL 18 ANNO

14 RIPRISTINO INSEGNAMENTO MODULARE SCUOLA ELEMENTARE

15 ESTENSIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA

- **Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo**

La riforma mira a costruire un sistema di formazione per il personale della scuola attraverso l'istituzione di un organismo deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. La Scuola di Alta Formazione ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere. Il Governo è intervenuto con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti.

L'accesso ai percorsi di formazione avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo a tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione

individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Per i percorsi di formazione iniziale e reclutamento si prospetta un impianto macchinoso con più momenti di verifica che si ripetono e maggiore difficoltà nell'accesso ai ruoli.

MODIFICA (Emendamenti 16, 17)

16 FORMAZIONE FUORI ORARIO DI SERVIZIO RETRIBUITA

17 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI RIMESSA ALLA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Proposte di modifica

Missione 4 Istruzione e Ricerca – Riforma 1.3 Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico

1. Organico PNRR
2. Deroga numero minimo alunni per classe
3. Deroga dimensionamento scolastico
4. Revisione criteri formazione classi

Missione 4 Istruzione e Ricerca – Riforma – Riforma 2.1 Riforma del sistema di reclutamento dei docenti

5. Fase transitoria reclutamento docenti
6. Organici di sostegno
7. Reclutamento docenti da GPS posto comune
8. Mobilità personale scolastico
9. Deroga mobilità 2023/24
10. Validità graduatorie concorsi ordinari
11. Validità del titolo estero nella stipula dei contratti
12. Conferma nei ruoli

Missione 4 Istruzione e Ricerca – Riforma – Riforma 1.4 Riforma del sistema di orientamento

13. Obbligo scolastico
14. Ripristino insegnamento per moduli
15. Educazione motoria

Missione 4 Istruzione e Ricerca – Riforma – Riforma 2.2. Scuola di Alta Formazione e Formazione Obbligatoria

16. Formazione all'interno dell'orario di servizio
17. Contrattazione delle risorse integrative

1. Organico PNRR

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25 bis (Organico PNRR)

1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Per l'attivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

Motivazione: il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole. Nella prospettiva di tagli agli organici risulta indispensabile la previsione introdotta

dalla presente modifica, in considerazione anche delle segnalazioni ricevute di dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti. L'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009, in attesa di urgenti interventi sul dimensionamento scolastico e sulla sicurezza degli edifici e delle aule e al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi.

2. Deroga numero minimo alunni per classe

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Deroga numero minimo alunni per classe)

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Inoltre, i medesimi dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di

salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

Motivazione: occorre puntare a classi di massimo 15 alunni per una migliore efficacia dell'azione didattica oltre che per ragioni di sicurezza.

3. **Deroga dimensionamento scolastico**

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Deroga dimensionamento scolastico)

A partire dall'a.s. 2023/24 per le piccole isole e i comuni montani si applicano i criteri precedenti alle disposizioni di cui al comma 557 dell'art. 1 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

Motivazione: la cancellazione e gli accorpamenti degli istituti a seguito dei nuovi parametri minimi di iscritti più elevati rispetto al passato, riguarderebbe proprio le scuole collocate nelle aree più isolate e impervie del Paese. Con studenti e personale costretti a raggiungere quelle rimaste in vita attraverso viaggi lunghi e non di rado al limite del sopportabile.

4. **Revisione criteri formazione classi**

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (*Revisione criteri formazione classi*)

1. Nell'ambito della Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento e della Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2025/2026 e a rivedere i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede a valere sui fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027.

Motivazione: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa.

5. Fase transitoria reclutamento docenti

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25 bis (Fase transitoria reclutamento personale docente)

La lettera l) del comma 1 alinea Art 18-bis dell'articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 è così riscritta:

“1. Sino al 31 dicembre 2025, laddove esaurite le graduatorie ad esaurimento, si procede all'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili comuni e di sostegno dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi Al personale inserito in prima fascia per i posti comuni, di sostegno e per le didattiche differenziate e i posti di tipo speciale e negli elenchi aggiuntivi di posto comune e di sostegno di docente di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Durante lo svolgimento dell'anno di prova per i docenti di posto comune che non siano in possesso di titolo abilitante assimilabile al possesso dei 60 CFU/CFA ovvero di abilitazione conseguita a seguito di frequenza e superamento di corso universitario in Italia o riconosciuto equipollente all'estero è richiesto il completamento del percorso formativo con l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis. Per i posti di sostegno il possesso della specializzazione soddisfa il requisito del possesso dei 60 CFU/CFA.

Ai corsi di 30 CFU/CFA e all'anno di tirocinio formativo attivo per il conseguimento della specializzazione su posto di sostegno, è ammesso a domanda, anche il personale di ruolo che intende conseguire altra abilitazione o specializzazione utile per i trasferimenti e passaggi di ruolo, e il personale inserito nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali ordinarie, riservate e straordinarie.

In caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia e degli elenchi di posto comune e sostegno aggiuntivi alla prima fascia, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni e di sostegno di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Durante lo svolgimento dell'anno di prova i docenti di posto comune sono ammessi in soprannumero per la frequenza al corso universitario per il conseguimento dei 60 CFU/CFA, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato avviene soltanto dopo la frequenza positiva del corso universitario. Nel caso di individuazione su posti di sostegno il docente è ammesso in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo con analogia trasformazione del contratto a tempo indeterminato dopo il superamento positivo del corso universitario.

2. Identico.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

4. Soppresso

5. Soppresso

Si inserisce il comma

6. Fino al termine di cui al comma 1 è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

Sono altresì prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo.

Agli aspiranti inseriti nelle graduatorie è richiesto il completamento del percorso formativo con l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis."

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento prevista dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche ai posti comuni della prima fascia e alla seconda fascia delle GPS e permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria. Si utilizzano altresì le graduatorie dei concorsi già banditi per semplificare le procedure di reclutamento.

6. Organico di sostegno in organico di diritto dopo due anni

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25 bis (Disposizioni in materia di organici di sostegno)

Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di

sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

7. Reclutamento docenti da GPS posto comune

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Disposizioni in materia di reclutamento docenti)

Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2023/24 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per i docenti che entro l'anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione: La proposta di modifica contrasta l'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

8. Mobilità personale scolastico

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)

Sono prorogati per il triennio 2023/25 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5-ter del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15

nonché il personale assunto ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 può in ogni caso partecipare per l'anno scolastico 2023/24 alle operazioni di assegnazione provvisoria.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato la disposizione proroga i termini per consentire l'armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale. Sono salvi di diritti di ricongiungimento familiare anche dei docenti assunti da GPS e da concorso straordinario bis.

9. Deroga mobilità 2023/24

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Motivazione: la norma intende consentire la mobilità per i neo immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23.

10. Validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Proroga validità graduatorie concorsi)

Fino al 31 dicembre 2025 è prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

Sono altresì prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo.

Agli aspiranti inseriti nelle graduatorie è richiesto il completamento del percorso formativo con l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis.

Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

11. Validità titolo estero nella stipula dei contratti

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Validità titolo estero nella stipula dei contratti)

Nelle more della valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo acquisito all'estero per l'accesso all'insegnamento in Italia, l'inserimento dei candidati che hanno presentato l'istanza dà titolo all'individuazione, con riserva, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato dalle graduatorie in cui è inserito. Lo scioglimento della riserva, la conferma dei ruoli e la valutazione dei servizi prestati avviene dopo accoglimento positivo della domanda.

Motivazione: data l'assenza di procedure abilitanti ormai da molti anni, risulta necessario ricorrere, per il personale scolastico, all'acquisizione di titoli esteri che comporta però lunghi tempi per il riconoscimento della validità del titolo stesso e impedisce di fatto la stipula dei contratti per docenti in effetti in possesso di abilitazione. Rimane l'accesso per merito nella P.A. poiché l'eventuale conferma nei ruoli avviene solo dopo il positivo accoglimento della domanda.

12. Conferma nei ruoli

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Conferma nei ruoli)

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravii per la finanza pubblica.

13. Obbligo scolastico

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Obbligo scolastico)

Nel decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "sei" sono sostituite con "cinque".

Alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 al primo periodo le parole "dieci anni" sono sostituite con "dodici anni".

Motivazione: Anticipare l'obbligo scolastico a 5 anni, introducendo una classe 'ponte' che preveda la compresenza dei maestri dell'infanzia con quelli della scuola primaria, all'interno di una rinnovata programmazione e organizzazione degli spazi d'aula consentirebbe di valorizzare l'esperienza educativa dei bambini di cinque anni collocandola in continuità con l'apprendimento del percorso di formazione successivo: nell'era della tecnologia 'spinta', infatti, i bambini già in tenerissima età "sono immersi nella Rete" ed occorre adeguarsi alle loro richieste di orientarsi, imparare e apprendere. Altrettanto importante è la richiesta di estensione dell'obbligo di due anni che garantirebbe una riduzione della dispersione scolastica e formerebbe allievi con migliori competenze.

14. Ripristino insegnamento per moduli

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Ripristino insegnamento per moduli)

A decorrere dall'a. s. 2023/24, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 –

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Motivazione: con questo progetto si persegue il potenziamento delle competenze di base degli studenti, a partire da un'analisi degli andamenti scolastici, gli ultimi rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all'insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell'insegnante specialista di lingua inglese.

15. Educazione motoria

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Educazione motoria)

Al comma 300 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "2023/2024," inserire le seguenti " e a partire dalla classe prima, a decorrere dall'a.s. 2024/2025".

Motivazione: La norma intende estendere a regime dalla prima elementare l'insegnamento di educazione motoria come da illustrazione delle linee programmatiche del ministro dello Sport.

16. Formazione all'interno dell'orario di servizio

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Formazione in servizio)

Alla lettera b) comma 1 dell'articolo 44 alinea Art. 1 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti) l'ultimo periodo è così riscritto *“Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono all'interno dell'orario di servizio e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.”*

Conseguentemente all'alinea Art. 16-ter. (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti) è soppresso l'ultimo periodo del punto 1.

Motivazione: deve essere chiarito che la formazione deve rientrare nelle ore di servizio dei dipendenti scolastici.

17. Contrattazione delle risorse integrative

Dopo l'articolo 25 si aggiunge il seguente:

25-bis (Contrattazione delle risorse integrative)

Al fine di far rientrare nell'ambito della contrattazione i criteri per la ripartizione del salario accessorio dei docenti sono applicate le seguenti modificazioni:

- Al punto 9 dell'alinea Art 16-ter dell'articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 è soppresso il secondo periodo e lo sono conseguentemente le disposizioni dell'Allegato B a questo collegato.
- Al comma 9 dell'articolo 16-ter del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 è soppresso l'ultimo periodo.

- Al comma 1 alinea 4-bis dell'articolo 38 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito il legge 21 settembre 2022, n. 142 è soppresso il testo relativo ai periodi dal quinato all'ottavo.
- Il comma 561 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 è così riscritto:

“Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023: i criteri per la ripartizione del fondo sono rimessi alla contrattazione collettiva”.

Motivazione i criteri per l'incentivazione del personale devono rientrare nella contrattazione collettiva.